

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16113 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 19/06/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 9659-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

SOCIETA' COOPERATIVA LE AQUILE C.F./P.I.02109960712, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE n.11, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BENEDETTO PAGLIONE;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 2340/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Rilevato che:

Con sentenza in data 15 luglio 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 790/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso della Le Aquile società cooperativa contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che la società contribuente aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 90, legge 289/2002 (corrispettivi per la promozione dell'immagine e dei prodotti; attività promozionale effettiva dello *sponsee*) ai fini del riconoscimento quali "spese di pubblicità", fino alla concorrenza di euro 200.000, delle sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (nel caso di specie, la ASD Virtus Pallacanestro Lucera).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 109, commi 1-5, TUIR, 21, d.P.R. 633/1972, 2697, cod. civ., 112, cod. proc. civ., poiché la CTR affermando l'applicabilità nella concreta fattispecie dell'art. 90, legge 289/2002 ha omesso di valutare la contestazione



ribadita nel gravame agenziale dell'effettività dei pagamenti *de quibus* ed in ultima analisi la stessa effettività della controprestazione della ASD sponsorizzata.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, essendo la sentenza impugnata affetta da vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) in punto valutazione delle prove.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.


Bisogna ricordare che il testo normativo *de quo* dispone che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Come già precisato da questa Corte (Sez. 5. n. 5720/2016; Sez. 6-5 nn. 8981-14232-14235/2017), tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri

a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

Data l'assolutezza della presunzione deve considerarsi irrilevante la considerazione della "antieconomicità" della spesa *de qua*, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. Infatti tale presunzione legale riguarda sia la "natura" della spesa, quale spesa pubblicitaria, sia l'inerenza della spesa stessa sino alla soglia, normativamente fissata, dell'importo di euro 200.000 .

Ciò posto, va tuttavia rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato e motivato in ordine alla, contestata anche in secondo grado, effettività dei pagamenti dello *sponsor* e delle controprestazioni dello *sponsee*, limitandosi ad affermazioni meramente assertive in ordine ad entrambi tali, pur necessari, presupposti di fatto di applicabilità della norma agevolativa.

 Ne risultano pertanto sussistenti sia la dedotta falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, dell'art. 90, legge 289/2002) sia il denunciato vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente; cfr. SU 22232/2016; 8053/2014).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.



Così deciso in Roma, 22 maggio 2018

Il Presidente

Ettore Cirillo



SEGRETERIA